



DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA
AREA 08 - LEGISLATIVO, CONTENZIOSO E CONFERENZA DI SERVIZI

Prot. n. 53222

31 MAR. 2010
Roma, li

SCARICATO
AI

Comune di Velletri
Dott. Ing. Alessandro Albertini
Dirigente del Settore
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Ufficio Gestione Autorizzazioni in
Subdelega (L.R. 59/95)
P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 4
00049 Velletri

OGGETTO: Parere in merito alla competenza dei Comuni all'esercizio delle funzioni amministrative delegate (L.R. 59/95) concernente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per interventi già realizzati.

Il Comune di Velletri, con nota prot. n. 53222 del 1.03.2010 ha chiesto a questa Direzione Regionale di conoscere, con riferimento alla L.R. 59/95 e agli interventi subdelegati ai comuni, l'eventuale sua legittimazione al rilascio del nulla osta per interventi riconducibili all'art. 167, del D.lgs. 42/04, ovvero se tale prerogativa sia di esclusiva competenza degli uffici regionali.

Sostanzialmente l'amministrazione comunale, in quanto Ente titolare del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in subdelega di cui alla L.R. 59/95, chiede se rientri nelle proprie competenze esprimersi in merito alle istanze di accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/04.

In riferimento al parere in oggetto si precisa quanto segue.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è stato introdotto nell'ordinamento, in due distinte tipologie, a regime e straordinario, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 36 ss, che hanno modificato gli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/04.

Il comma 4 dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/04 dispone che, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/04, l'autorizzazione in materia paesaggistica non possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Nell'articolo 167, commi 4 e 5 è pertanto disciplinato l'istituto dell'accertamento ordinario di

compatibilità paesaggistica su cui è tenuta ad esprimersi l'autorità preposta alla gestione del vincolo.


E' bene chiarire che l'oggetto della subdelega è ampiamente definito dalla l.r. 19 dicembre 1995, n. 59. Si riferisce in particolare alle autorizzazioni paesaggistiche antecedenti alla realizzazione anche parziale degli interventi e al parere di cui all'art. 32 della l. n. 47 del 1985 . Successivamente l'art. 32 della l.r. 6 luglio 1998 n. 24, ha esteso la subdelega ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, anche per le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32, comma 43, della legge 326 del 2003.

il Consiglio di Stato con il parere n. 1956 reso in data 15.06.2005 si è espresso in ordine al rapporto tra accertamento di compatibilità paesaggistica (ex l. 308/04) e condono edilizio previsto nella legge 326 del 2003, e ha considerato le due leggi di riferimento norme autonome, escludendo che la legge 308 del 2004 abbia tacitamente abrogato le disposizioni che limitano la condonabilità degli abusi su aree vincolate (art. 32 comma 27 lettera d legge 326/03). Le due normative, secondo l'organo amministrativo, vanno applicate distintamente facendo riferimento ai rispettivi presupposti.

Anche se è astrattamente possibile che in futuro l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga delegato ai comuni, con uno specifico provvedimento, attualmente non risulta essere oggetto di subdelega. Infatti il riferimento della legge regionale 59/95 al parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/85 non può essere applicato all'istituto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto come sopra evidenziato, il condono edilizio e l'accertamento di compatibilità paesaggistica devono applicarsi distintamente facendo riferimento ai rispettivi presupposti. Il condono edilizio anche quando riguarda opere abusive su aree sottoposte a vincolo è finalizzato al conseguimento del titolo abitativo edilizio in sanatoria. Diversamente l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha una finalità più limitata essendo diretto alla estinzione dei reati in materia paesaggistica e dell'illecito amministrativo ex art. 167 D.lgs. 42 del 2004. L'accertamento di compatibilità paesaggistica pur producendo anche l'estinzione della sanzione amministrativa prevista nell'art. 167 D.lgs. 42 del 2004, non è un condono edilizio e non sostituisce né abroga le norme relative a quest'ultimo. Proprio in considerazione della peculiarità dell'istituto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica il 18 dicembre 2007 è stato sottoscritto un protocollo di Intesa, in ordine all'accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04, con il Ministero per i Beni e le Attività culturali

con cui si sono definite le fasi procedurali, si è determinato il danno ambientale e si è individuata la documentazione necessaria all'istruttoria delle pratiche. In tale protocollo si sono definiti gli ambiti e i compiti delle amministrazioni coinvolte. La Regione è chiamata ad effettuare un esame di ammissibilità delle domande pervenute, e a verificare la completezza della documentazione prodotta, la Soprintendenza ad esprimere il proprio parere vincolante sul merito dell'intervento. Pertanto gli Organi competenti per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per interventi già realizzati sono esclusivamente lo Stato (Soprintendenza) e la Regione. Si sottolinea che ai Comuni del Lazio non spetta alcuna competenza in materia, dal momento che la Regione non ha delegato tale funzione. In conclusione se presso i comuni sono presenti istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica, le stesse devono essere trasmesse per competenza alla Regione.

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Daniela Covone)

